

# “CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO”

## INDICE

- Art. 1** Definizioni
- Art. 2** Documenti del Contratto e ordine di precedenza
- Art. 3** Accettazione dell'Ordine di Acquisto
- Art. 4** Programmazione, organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori
- Art. 5** Diritto di controllo della Fornitura
- Art. 6** Cooperazione con terzi
- Art. 7** Conformità a leggi e procedure – Personale – Codice etico
- Art. 8** Documentazione e certificazione
- Art. 9** Fornitura dei materiali – Imballaggio
- Art. 10** Manutenzione e ricambi
- Art. 11** Garanzie del Fornitore
- Art. 12** Garanzia sulla Fornitura
- Art. 13** Prezzi
- Art. 14** Termini di pagamento
- Art. 15** Termini di consegna della Fornitura - Accettazione Provvisoria - Accettazione Finale – Trasferimento del rischio - Trasferimento del titolo di proprietà
- Art. 16** Modifiche alla Fornitura - Reclami (“claim”)
- Art. 17** Rimedi
- Art. 18** Ritardata consegna – Prestazioni insufficienti - Penalità
- Art. 19** Indennità ed assicurazioni
- Art. 20** Forza Maggiore
- Art. 21** Cessione del Contratto
- Art. 22** Riservatezza e diritti di Proprietà Intellettuale
- Art. 23** Sospensione
- Art. 24** Risoluzione
- Art. 25** Rinuncia
- Art. 26** Notifiche, corrispondenza e comunicazioni tra le Parti
- Art. 27** Legge Applicabile – Foro competente.

## Art. 1 – DEFINIZIONI

**(1) Introduzione.** Il presente documento contiene le condizioni generali che disciplinano l'Ordine di Acquisto emesso dall'Acquirente nei confronti del Fornitore e avente per oggetto la fornitura di materiale e/o servizi.

**(2) Parti.** Nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto (nel seguito CGA) tutti i riferimenti relativi all'“Acquirente” saranno intesi come fatti alla Swisslog Italia S.p.A., una società di diritto italiano consociata del gruppo Swisslog. Tutti i riferimenti relativi al “Fornitore” saranno intesi come fatti al fornitore di materiali e/o servizi. L'Acquirente ed il Fornitore vengono anche definiti individualmente come “Parte” e collettivamente come “Parti”.

**(3) Applicabilità.** Il Fornitore accetta di conformarsi a tutti i termini indicati nelle presenti CGA nei limiti della loro applicabilità al materiale e/o servizi forniti, compresa qualsiasi modifica, supplemento, specificazione o altro documento cui si faccia riferimento in queste CGA o nell'Ordine di Acquisto.

**(4) Integrità del documento.** Qualsiasi modifica alle presenti CGA non sarà vincolante a meno che non venga approvata espressamente dalle Parti in conformità con l'articolo 2 del presente documento. L'invalidità, in tutto o in parte, di uno qualsiasi dei termini, articoli o paragrafi di queste CGA non si estenderà alla rimanente parte di tali termini, articoli o paragrafi o di qualsiasi altro termine, articolo o paragrafo.

**(5) Definizioni.** Nel presente documento i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato:

- a) il termine “**compreso**” sarà inteso come “*compreso, ma non limitato a*”;
- b) il termine “**materiale**” sarà inteso come ogni bene ordinato nell'Ordine di Acquisto;
- c) il termine “**servizi**” sarà inteso come ogni servizio ordinato nell'Ordine di Acquisto;
- d) il termine “**Fornitura**” indicherà genericamente ed indifferentemente l'insieme dei materiali e/o servizi ordinati dall'Acquirente nell'Ordine di Acquisto;
- e) il termine “**Prezzo di Contratto**” significa l'intera cifra esposta nell'Ordine di Acquisto come corrispettivo da riconoscere dall'Acquirente al Fornitore per l'esecuzione della Fornitura;
- f) il termine “**Opera**” indica l'oggetto dell'appalto o, genericamente, della realizzazione di responsabilità dell'Acquirente, nella quale viene incorporata la Fornitura;
- g) il termine “**Cliente finale**” indica l'azienda che acquista dall'Acquirente l'Opera.

Con tale termine si intendono inoltre i rappresentanti, i successori legali e i cessionari del Cliente finale, oltre alla Direzione Lavori, il luogo dove devono essere eseguiti i test e/o dove le approvazioni devono essere ricercate e

ottenute in relazione all'opera stessa, includendo altresì qualsiasi autorità e terze parti partecipanti ai test ed al processo di approvazione;

- h) il termine “**Sito**” indica il posto o i posti forniti dal Cliente finale, dove deve essere realizzata l'opera di cui l'Acquirente è responsabile ed in cui deve essere incorporata la Fornitura;
- i) il termine “**Legge Applicabile**” indica il complesso di legislazioni nazionali, regionali, provinciali, municipali o locali compresi strumenti, ordinamenti, decreti stabiliti per legge o qualsiasi regola, codice, licenza, permesso, o approvazioni che hanno il vigore di legge, e/o qualsiasi trattato (compresa qualsiasi legge soprannazionale, come le leggi dell'Unione Europea) e/o qualsiasi giudizio, decreto, ingiunzione od ordine di qualsiasi corte o tribunale di arbitrato applicabile nel paese dove si trova l'opera di cui è parte la Fornitura;
- j) “**Norme Tecniche**” indica tutte le norme tecniche applicabili alla Fornitura (ivi incluse quelle necessarie per l'ottenimento di ogni autorizzazione e/o certificazione), quali, ma non limitatamente, queste elencate nelle specifiche tecniche di fornitura;
- k) il termine “**Difetto**” indica qualsiasi carenza, mancanza di conformità, deviazione, omissione, insufficienza od errore di qualsiasi tipo in qualsiasi parte della Fornitura;
- l) “**Difetto Latente**” indica un difetto che non si è potuto rilevare attraverso le normali verifiche ed utilizzo prima della scadenza della garanzia contrattuale;
- m) il termine “**Scadenza**” indica il completamento di un'attività specifica della Fornitura, e/o di parte di essa, oppure il verificarsi di un evento identificato come tale in uno qualsiasi dei documenti del Contratto.
- n) il termine “**Proprietà Intellettuale**” indica tutti i diritti di proprietà intellettuale inclusi, senza limitazione, tutti i diritti di inventiva e di autore, i brevetti, le applicazioni di brevetti e know-how ad ogni prodotto, processo, metodo, macchina, manifattura, disegno, materiale, come pure marchi di fabbrica, relativamente all'Ordine di Acquisto;
- o) il termine “**Informazione Proprietaria**” indica tutte le informazioni che vengono rivelate o rese disponibili dall'Acquirente al Fornitore e finalizzate all'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, sia essa identificata come riservata oppure no, trasmessa oralmente o per iscritto;
- p) il termine “**Informazione Tecnica**” significa ogni informazione, sia documentata che non documentata espressamente sviluppata dal Fornitore per eseguire l'Ordine di Acquisto, includendo senza limitazioni specifiche di fabbricazione, di assemblaggio e manutenzione, disegni costruttivi, specifiche dei materiali, metodi, come pure loro modifiche, revisioni e miglioramenti. L'Informazione Tecnica esclude specificamente standard di progettazione, metodi, software sviluppati dal Fornitore precedentemente rispetto all'Ordine di Acquisto e di cui questo non richieda la consegna all'Acquirente.

## Art. 2 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO E ORDINE DI PRECEDENZA

**(1)** Il Contratto è composto dai documenti sotto elencati, che rappresentano la completa, esclusiva e finale espressione dell'accordo delle Parti, con il seguente ordine di precedenza:

- a) “Ordine di Acquisto”. Questo documento contiene le condizioni speciali concordate tra le Parti al fine di disciplinare aspetti specifici ed operativi del rapporto con il Fornitore. Tali condizioni saranno considerate efficaci e vincolanti le Parti solo se accettate in conformità con l'Art. 3 delle presenti CGA.
- b) Le presenti “Condizioni Generali di Acquisto”.
- c) “Allegati”. Questi documenti contengono ogni eventuale accordo stipulato tra le Parti al fine di regolamentare ulteriori specifici aspetti della Fornitura quali ad esempio un eventuale verbale di negoziazione, le specifiche tecniche di richiesta d'offerta etc.
- d) L'offerta del Fornitore.
- e) Tali documenti sono a loro volta esplicitati ed elencati in ordine di precedenza all'interno dell'Ordine di Acquisto.

**(2)** Le presenti CGA prevalgono su qualsiasi condizione difforme contenuta in qualsiasi altro documento non incluso nel paragrafo (1) del presente articolo.

**(3)** Tutte le previsioni e le obbligazioni contenute in queste CGA che, per loro natura o effetto, si intendono in essere dopo la cessazione o la risoluzione dell'Ordine di Acquisto, sopravvivranno e rimarranno vincolanti tra le Parti, tra i loro successori (inclusi senza limitazione i successori a seguito di fusione) e tra i cessionari autorizzati.

## Art. 3 – ACCETTAZIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO

**(1) Accettazione esplicita dell'Ordine di Acquisto.** L'Ordine di Acquisto si intenderà accettato una volta che il Fornitore ne avrà restituita all'Acquirente una

copia firmata in ogni sua pagina dal proprio legale rappresentante, nonché la copia delle presenti CGA a loro volta sottoscritte in calce, unitamente all'esplicita accettazione delle clausole vessatorie in conformità con gli Artt.1341-1342 del Codice Civile. La data di accettazione e di perfezionamento dell'Ordine di Acquisto sarà considerata come la data di ricezione da parte dell'Acquirente delle copie dei suddetti documenti (Ordine di Acquisto e CGA) debitamente sottoscritte.

**(2) Accettazione implicita dell'Ordine di Acquisto.** L'accettazione implicita dell'Ordine di Acquisto mediante inizio della sua esecuzione sarà ammessa solo in casi di particolare urgenza concordate tra le Parti. In ogni caso, le Parti concordano che successivamente ed entro un termine di tempo ragionevole, l'accettazione debitamente firmata di cui al punto (1) precedente sarà comunque formalizzata.

**(3)** L'accettazione da parte del Fornitore dell'Ordine di Acquisto, dei suoi allegati e di queste CGA, annulla esplicitamente qualsiasi condizione di vendita del Fornitore.

#### **Art. 4 – PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

**(1)** Entro tempi ragionevoli rispetto all'inizio delle attività di Fornitura, il Fornitore deve sottoporre alla verifica ed approvazione dell'Acquirente un programma dettagliato di esecuzione della Fornitura (nel seguito Programma Lavori), che ne evidenzia chiaramente il percorso critico e sia conforme alle Scadenze contrattuali. Il Programma Lavori approvato dall'Acquirente non esonera il Fornitore dalla totale responsabilità, sia dell'esecuzione delle opere, sia del rispetto del termine di consegna a tutti gli effetti, anche economici.

**(2) Approvazione delle specifiche di Fornitura.** Il Fornitore deve presentare all'Acquirente ogni specifica tecnica (quali ad esempio: disegni, documenti tecnici, relazioni di calcolo, certificate di origine etc.) che ne richieda la revisione e la successiva approvazione. La presentazione deve avvenire in accordo alle tempistiche espresse dal Programma Lavori e i documenti devono essere sufficientemente dettagliati per consentirne la revisione da parte dell'Acquirente nonché le eventuali modifiche, oppure l'esecuzione di eventuali di lavori preparatori a carico dell'Acquirente ad esse conseguenti (ad esempio aperture per passaggio cavi negli edifici). Ogni approvazione da parte dell'Acquirente non solleva il Fornitore dalle proprie responsabilità di assicurare la conformità della Fornitura ai requisiti contrattuali, nè tale approvazione può pregiudicare qualsiasi diritto di reclamo che l'Acquirente possa vantare nell'ambito del Contratto, in relazione ad eventuali difetti o non conformità.

**(3)** Qualora l'effettivo andamento dei lavori fosse in ritardo rispetto al programma originale, il Fornitore dovrà prontamente presentare all'Acquirente il programma aggiornato e, allo stesso tempo, comunicare all'Acquirente le azioni di recupero intraprese o previste per mantenere il puntuale completamento della Fornitura. Le misure intraprese per recuperare le tempistiche i potranno comprendere, senza limitazioni, l'utilizzo di manodopera e materiali addizionali, turni di lavoro e il lavoro durante i fine settimana e le feste nazionali. I costi sostenuti in relazioni a tali misure saranno a carico del Fornitore, fatto salvo il caso in cui tali ritardi oppure l'accelerazione richiesta non siano attribuibili alla responsabilità del Fornitore.

**(4)** Il Fornitore prende atto ed esplicitamente accetta che, in relazione alla complessità dell'Opera, i suoi interventi possano subire degli spostamenti nei tempi e delle variazioni di durata, rispetto a quanto previsto nel programma inizialmente accettato ed elaborato. Il Fornitore si impegna comunque ad adeguare sempre le proprie attività in cantiere alle effettive esigenze ed al reale sviluppo dei lavori.

#### **Art. 5 - DIRITTO DI CONTROLLO DELLA FORNITURA**

**(1)** L'Acquirente si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento ed a propria discrezione, il rispetto da parte del Fornitore e degli eventuali Subappaltatori delle norme di sicurezza e di norme di diritto del lavoro. Qualora riscontrasse una qualsiasi violazione di tali norme, intimerà per iscritto al Fornitore di rimediare entro un congruo termine e di conformarsi alla relativa disciplina normativa. In difetto, l'Acquirente avrà diritto di risolvere immediatamente il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**(2)** L'Acquirente, il Cliente finale oppure altre entità di controllo da questi espressamente delegate, hanno facoltà di accesso senza impedimenti presso gli stabilimenti del Fornitore e/o dei suoi Subappaltatori dove la Fornitura viene realizzata, al fine di monitorare lo stato di avanzamento dell'esecuzione della Fornitura, il rispetto dei requisiti e degli standard di qualità, nonché di assistere ad ogni ispezione e controllo, a patto che comunque tale monitoraggio non interferisca con i lavori e che i rappresentanti dell'Acquirente e/o del Cliente finale aderiscano a tutte le regole ragionevoli sulla sicurezza dello stabilimento comunicate dal Fornitore o dai suoi Subappaltatori. A tal fine, il Fornitore, dovrà mettere a disposizione adeguate strutture e fornire assistenza al fine di garantire agli ispettori, senza alcun costo aggiuntivo per l'Acquirente.

**(3)** La mancata ispezione oppure la mancata individuazione di difetti durante l'ispezione non sollevano il Fornitore da responsabilità relative alla Fornitura.

#### **Art. 6 – COOPERAZIONE CON TERZI**

Il Fornitore prende atto di non avere in nessun momento possesso esclusivo del Sito di installazione o di qualsiasi parte di esso interessata dall'installazione della Fornitura. Quando il Fornitore è presente presso il Sito, egli deve sempre cooperare pienamente con gli altri appaltatori, fornitori e/o terze parti coinvolte nei lavori (compreso l'Acquirente se sta eseguendo lavori presso il Sito). Tale cooperazione si deve estendere alla definizione delle tempistiche per l'esecuzione della Fornitura in modo tale da evitare conflitti con altri appaltatori, fornitori, e/o persone operanti presso il sito. Trattando con ciascuno di questi appaltatori, fornitori, e/o parti, il Fornitore deve salvaguardare in tutti i momenti gli interessi dell'Acquirente.

#### **Art. 7 - CONFORMITA' A LEGGI E PROCEDURE – PERSONALE – CODICE ETICO**

**(1) Conformità a leggi e procedure e variazioni.** Il Fornitore dichiara, garantisce e certifica che durante l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto rispetterà - a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità - tutte le disposizioni previste dalla Legge Applicabile e dalle Norme Tecniche, ivi comprese, tutte le norme di sicurezza di carattere generale vigenti al momento della stipula del Contratto nonché alle disposizioni in vigore all'interno dello stabilimento del Cliente finale, delle quali il Fornitore si dovrà rendere edotto unitamente ai rischi specifici connessi alle attività dello stabilimento.

**(2)** Nel caso si verifichino variazioni della Legge Applicabile o delle Norme Tecniche in data successive a quella dell'Ordine di Acquisto, le Parti dovranno immediatamente esaminare insieme la conseguente necessità di modifiche alla Fornitura. Qualora l'Acquirente richieda che la nuova Legge Applicabile o la nuova Norma Tecnica sia recepita dalla Fornitura, l'Acquirente formalizzerà al Fornitore la corrispondente Variante d'Ordine come da successivo art.16.

**(3) Certificazione CE.** Il Fornitore dichiara, garantisce e certifica che tutto il materiale indicato nell'Ordine di Acquisto sarà conforme alle direttive CE applicabili alla propria Fornitura.

**(4) Personale del Fornitore.** Il Fornitore garantisce che durante l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto si conformerà a tutte le normative applicabili riguardanti il diritto del lavoro. In particolare, il Fornitore si impegna ad utilizzare esclusivamente personale dipendente regolarmente assunto, o consulente in regola con tutti gli adempimenti di legge in materia di previdenza ed assicurazione obbligatorie, nonché a porre in essere ogni trattamento retributivo e normativo eventualmente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di volta in volta applicabili e vigenti nel luogo di esecuzione dell'Ordine di Acquisto stesso (vedasi l'articolo 19 per le assicurazioni).

Nel caso in cui il Fornitore si avvalga di lavoratori stranieri, deve assicurare almeno che:

- il proprio Capo Cantiere ed il suo sostituto parlino correttamente la lingua italiana e siano in grado di comunicare con tutti gli altri dipendenti;
- tale Capo Cantiere o il suo sostituto siano sempre presenti durante lo svolgimento dei lavori;
- tutti i lavoratori siano in grado di comprendere i messaggi di emergenza e siano in grado di comunicare un'emergenza (in italiano o in inglese) al responsabile dell'emergenza (ad esempio nel caso di infortunio al Capo cantiere o al suo sostituto);
- tutti i lavoratori siano in regola col permesso di soggiorno o comunque posseggano un valido titolo per lavorare in Italia.

Il Fornitore si impegna a mantenere l'Acquirente indenne da qualsiasi reclamo proposto dal personale proprio o dei propri Subappaltatori in relazione al lavoro necessario per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto. Il Fornitore riconosce ed accetta che rientrano sotto la propria responsabilità la fornitura e la validità di tutti i necessari permessi e documenti richiesti in relazione all'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, quali ad es., ma non limitatamente, i visti e i passaporti per i suoi dipendenti. Il Fornitore dovrà ottenere tutti questi permessi, licenze, visti e documenti in anticipo al fine di evitare qualsiasi ritardo.

L'Acquirente ha la facoltà di richiedere l'allontanamento e la sostituzione del personale dell'Appaltatore (o suoi subappaltatori) per giustificato motivo, che dev'essere comunicato all'Appaltatore (in particolare, palesi violazioni di norme inerenti la tutela ambientale e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il mancato rispetto dei requisiti di qualifica, la formazione e l'idoneità fisica del personale). L'Appaltatore s'impegna a effettuare tale sostituzione senza variazione dei termini contrattuali (ad esempio fine lavori, costi aggiuntivi, ecc.).

In caso di inadempimento alle precedenti clausole, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere l'Ordine di Acquisto secondo quanto stabilito dall'art.24 delle presenti CGA.

**(5) Codice Etico.** In relazione al Contratto, il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l'Acquirente ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e, in particolare, il Fornitore dichiara di aver preso visione dei principi indicati nel Codice Etico riportato in

calce alle presenti CGA, che si obbliga ad osservare, e che costituisce parte integrante del predetto Modello Organizzativo. In ogni caso, il sottoscritto si obbliga a non porre in essere alcuna condotta che possa esporre la Società al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto legislativo.

L'inosservanza di tale obbligo, anche da parte di un proprio incaricato (lavoratore subordinato, in somministrazione o collaboratore), costituisce grave inadempimento contrattuale ex art. 1455 c.c. e legittima l'Acquirente a risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni a tutela dei diritti della Società da esercitarsi nelle sedi competenti.

#### Art. 8 - DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE

(1) Il materiale e/o i servizi forniti in relazione all'Ordine di Acquisto dovranno essere forniti completi di tutta l'appropriata documentazione tecnica relativa al funzionamento, alla manutenzione e/o all'esecuzione, secondo i dettagli specificati dall'ordine di Acquisto stesso.

(2) L'Ordine di Acquisto non potrà essere considerato completamente evaso fintanto che il Fornitore non abbia consegnato integralmente la documentazione e la certificazione nelle forme e nei modi specificati dall'Ordine stesso.

#### Art. 9 – FORNITURA DEI MATERIALI – IMBALLAGGIO

(1) **Fornitura dei materiali.** Il Fornitore garantisce che tutti i materiali forniti in relazione all'Ordine di Acquisto, sia che vengano forniti dal Fornitore stesso e sia che vengano forniti da un proprio Subappaltatore sono: a) conformi a tutte le caratteristiche, agli standard, alle specifiche (costruttive, funzionali e prestazionali) e alle indicazioni richieste dall'Ordine di Acquisto ed alla Legge Applicabile; b) nuovi e privi di materiale riciclato a meno di preventiva autorizzazione scritta dell' Acquirente.

(2) L'Acquirente avrà il diritto di verificare la qualità, l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dei materiali forniti dal Fornitore che, comunque, resta responsabile dei materiali stessi. Il ricevimento dei materiali da parte dell'Acquirente, in ogni caso, non pregiudica i diritti che questo si riserva di avanzare in sede di collaudo.

(3) **Imballaggio.** Per l'imballaggio e la marcatura del materiale, se non specificato nell'Ordine di Acquisto, ci si dovrà riferire alla prassi commerciale ed alle norme della Legge Applicabile, in modo tale che il materiale risulti imballato in modo adeguato in relazione alla natura del materiale stesso e protetto da qualsiasi danno durante il trasporto. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile e dovrà rimborsare qualsiasi danno verificatosi in connessione ai suddetti eventi entro i limiti della sua competenza. Il materiale che a causa della sua dimensione o del suo peso non potesse essere imballato dovrà essere caricato in adeguati contenitori, piattaforme o traverse sufficientemente resistenti da permettere di caricare e scaricare in sicurezza. I veicoli che raggiunta la propria destinazione presentino difficoltà nello scarico potranno essere rimandati al loro punto di partenza.

#### Art. 10 – MANUTENZIONE E RICAMBI

(1) Il Fornitore si impegna a non vendere direttamente al Cliente Finale prestazioni di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e ricambi di qualsiasi natura, se non previo accordo scritto differente con l'Acquirente.

(2) Il Fornitore riconosce che è parte integrante e sostanziale della propria Fornitura, la consegna all'Acquirente dell'elenco completo dei componenti costituenti la propria Fornitura, nonché l'elenco consigliato delle parti di ricambio, dei materiali di consumo e delle eventuali attrezzature speciali di manutenzione nelle qualità e quantità necessarie ad assicurare i requisiti disponibilità ed affidabilità contrattualmente previsti.

(3) Per quanto riguarda i ricambi commerciali, il Fornitore dovrà indicare il relativo fabbricante nonché la corrispondente codifica di origine necessaria per l'eventuale ordinazione (serial number, part number etc.).

(4) Per quanto riguarda i ricambi non commerciali e le eventuali attrezzature speciali necessarie alla manutenzione e riparazione della Fornitura, il Fornitore ne garantisce la reperibilità, a condizioni commerciali ragionevoli, per un periodo non inferiore a 15 anni successivi alla data dell'Accettazione finale della Fornitura. Qualora essi venissero esclusi dalla normale produzione prima di tale termine, il Fornitore si impegna a consegnarne i disegni costruttivi, che verranno comunque forniti allo scadere dei 15 anni.

(5) Il Fornitore assicura che i subappaltatori aderiranno ai termini mutatis mutandis di questa clausola.

(6) Nulla in questa clausola obbliga l'Acquirente ad acquistare qualsiasi parte di ricambio, materiali di consumo e/o Attrezzature Speciali dal Fornitore o dai suoi subappaltatori.

(7) **Organizzazione Post Vendita del Fornitore** Il Fornitore deve disporre di un'adeguata organizzazione Post Vendita di assistenza e manutenzione, costituita da personale qualificato, idonee attrezzature, ricambistica etc. che possano garantire i necessari livelli di disponibilità ed affidabilità della Fornitura.

#### Art. 11 – GARANZIE DEL FORNITORE

Il Fornitore, nell'accettare l'Ordine di Acquisto dichiara, ove applicabile:

a) di aver visitato il Sito di installazione, oppure di ritenere sufficienti ed adeguate le informazioni ricevute dall'Acquirente in merito ad esso circa le condizioni di viabilità, di accesso e di tutte le altre condizioni che possono influire sull'esecuzione dei lavori previsti dall'Ordine stesso. Il Fornitore non potrà eccepire, durante la relativa esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di Forza Maggiore;

b) di avere l'idoneità giuridica ed i mezzi tecnici, umani e finanziari necessari per procedere all'esecuzione dell'Ordine di Acquisto e di potere provvedere al reperimento tempestivo dei materiali e della mano d'opera occorrenti per l'esecuzione stessa;

c) di impegnarsi a tenere incondizionatamente garantite ed indenni sia l'Acquirente che il Cliente finale da qualsiasi azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti dell'Acquirente e/o del Cliente finale in relazione all'Ordine di Acquisto, anche con riguardo a quanto previsto dagli articoli 1171 e 1172 c.c. in materia di denuncia di nuova opera e danno temuto. Tale impegno include l'obbligo del Fornitore di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi tipo di procedimento o causa giudiziaria iniziata da qualsiasi terzo ai danni dell'Acquirente e/o del Cliente finale in relazione all'Ordine di Acquisto.

#### Art. 12 – GARANZIE SULLA FORNITURA

(1) **Garanzie sul titolo di proprietà e sui diritti di proprietà industriale**

Il Fornitore, nell'accettare l'Ordine di Acquisto dichiara, ove applicabile che:

a) l'Acquirente dovrà godere del pieno titolo di proprietà relativamente a tutti i materiali e servizi compresi nella Fornitura;

b) il Fornitore rinuncia per se stesso, per i suoi successori ed i propri Subappaltatori a ogni diritto di ipoteca in relazione alla Fornitura o a parti di essa, in relazione alla proprietà dell'Acquirente o del Cliente finale;

c) la Fornitura - nonché qualsiasi materiale o servizio fornito in relazione ad essa - non viola brevetti, diritti, progetti registrati, marchi commerciali, segreti commerciali o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale di terze parti. Il Fornitore dovrà tenere indenne e difendere l'Acquirente da ogni reclamo, processo altro procedimento intentato contro l'Acquirente da parte di terzi circa pretese, durante od a seguito dell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, di violazione di brevetti, diritti d'autore, segreti industriali, informazioni riservate o altri diritti di proprietà intellettuale di proprietà del terzo stesso.

(2) **Garanzia Contrattuale.** Se non diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, la durata della Garanzia Contrattuale sarà di 12 mesi con decorrenza dalla data di Accettazione Finale. La garanzia si estenderà all'Acquirente, ai suoi successori, cessionari, e utilizzatori del materiale e dei servizi coperti dall'Ordine di Acquisto.

(3) **Condizioni di validità della Garanzia Contrattuale.** Durante il periodo di validità della Garanzia Contrattuale, il Fornitore dovrà porre rimedio a qualsiasi Difetto nella Fornitura in accordo ai requisiti dell'Ordine di Acquisto. In alternativa, l'Acquirente potrà intraprendere azioni idonee a sanare tutti i difetti secondo quanto meglio specificato al successivo Art. 17 (Rimedi).

In relazione alla Garanzia Contrattuale saranno valide le seguenti condizioni:

a) La garanzia coprirà ogni materiale e/o servizi forniti sia dal Fornitore che dai propri Subappaltatori.

b) Qualsiasi intervento in garanzia dovrà essere effettuata dal Fornitore entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze e della criticità del Difetto nei riguardi del funzionamento dell'Opera.

c) Le prestazioni di garanzia dovranno di norma essere effettuate presso il Sito a cura e spese del Fornitore. L'Acquirente deve assicurare che il Fornitore abbia un accesso ragionevole al Sito per gli interventi in garanzia, fermo restando che il Fornitore prende atto che tali interventi devono essere programmati con il Cliente finale nel rispetto delle esigenze operative e produttive del medesimo.

d) Eventuali prestazioni di garanzia "Off-Site" (ad es. interventi remoti, per via telematica) dovranno essere previste dall'Ordine di Acquisto, oppure dovranno essere oggetto di preventivo accordo tra le Parti, alla luce della loro fattibilità ed impatto sul funzionamento dell'Opera.

e) Le parti riparate o fornite in sostituzione in garanzia avranno lo stesso periodo di garanzia di quelle originali, con decorrenza dalla data di sostituzione. Qualsiasi parte sostituita durante il periodo di garanzia, se richiesta in restituzione dal Fornitore, sarà resa a spese del Fornitore stesso.

(4) **Difetti Latenti** Il Fornitore deve riparare qualsiasi difetto latente che si manifesti durante il periodo prestabilito dalla Legge Applicabile in merito alla responsabilità per difetti latenti.

#### Art. 13 - PREZZI

- (1) Il prezzo della Fornitura, qui anche indicato con il termine di Prezzo del Contratto, dovrà essere indicato nell'Ordine di Acquisto.
- (2) Se non diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, il Prezzo del Contratto costituisce l'unico diritto acquisito del Fornitore a compenso per la sua esecuzione del Contratto.
- (3) Se non diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, tutti i prezzi sono fissi e non saranno soggetti ad alcuna modifica, anche in caso di aumento dei prezzi del materiale e di incremento nei costi di produzione per qualsiasi causa o eventualità, inclusa la forza maggiore, dalla data dell'Ordine di Acquisto fino al totale adempimento dell'Ordine di Acquisto o di risoluzione dello stesso.

(1) **Art. 14 – TERMINI DI PAGAMENTO** Il Prezzo del Contratto deve essere pagato in accordo a quanto pattuito ed esposto dall'Ordine di Acquisto.

(2) Ogni pagamento effettuato in relazione alla Fornitura non presuppongono l'implicita accettazione della Fornitura stessa e non implicano una rinuncia ai diritti dell'Acquirente secondo il Contratto.

**Art. 15 – TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA - ACCETTAZIONE PROVVISORIA - ACCETTAZIONE FINALE - TRASFERIMENTO DEL RISCHIO - TRASFERIMENTO DEL TITOLO DI PROPRIETA'**

(1) **Termini di Consegna della Fornitura.** I termini di consegna sono da considerarsi vincolanti ed essenziali e nessun ritardo sarà consentito senza la previa approvazione scritta dell' Acquirente (gli effetti derivanti dalla eventuale ritardata consegna vengono trattati all'articolo 18).

(2) A meno che non diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, i termini di consegna saranno disciplinati e verranno interpretati in conformità alle previsioni della "EDIZIONE PIÙ RECENTE DELLE INCOTERMS".

(3) **Accettazione Provvisoria della Fornitura.** L'Accettazione Provvisoria della Fornitura avviene quando si sono verificate le seguenti condizioni:

- la Fornitura deve aver superato positivamente tutti i test di collaudo di cui all'Ordine di Acquisto;
- la Fornitura non deve presentare difetti, eccezione fatta per minori non conformità incluse dell' "Elenco Pendente", concordato con l'Acquirente;
- la documentazione compresa nella Fornitura è stata consegnata ed accettata dall'Acquirente;
- il Fornitore deve aver rimosso dal Sito tutte le proprie attrezzature e gli effetti personali e deve aver lasciato il Sito in condizioni pulite, sicure e a regola d'arte;
- il Fornitore deve aver adempiuto a tutti gli altri obblighi esposti nel Contratto, che sono condizioni per l'Accettazione Provvisoria.

(4) **Utilizzo prima dell'Accettazione Provvisoria.** L'Acquirente od il Cliente finale hanno il diritto di utilizzare la Fornitura o parte di essa prima dell'Accettazione Provvisoria. In tal caso, l'Acquirente si farà carico dei costi di ripristino di qualsiasi danno subito dalla Fornitura o da parti di essa in seguito all'utilizzo improprio di essa da parte dell'Acquirente o del Cliente finale ed alla normale usura. In questo contesto, l'"utilizzo improprio" significa ogni utilizzo a cui non sono generalmente soggette forniture di tipologia simile, oppure qualsiasi utilizzo espressamente proibito dalle specifiche tecniche e/o dai manuali operativi e di manutenzione.

Nel caso in cui i manuali operativi e di manutenzione non siano disponibili al momento dell'eventuale utilizzo anticipato della Fornitura, l'Acquirente potrà richiedere al Fornitore di supervisionare tale utilizzo. Durante tale supervisione, il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi danno causato alla Fornitura a meno che non sia stato causato dalla negligenza dell'Acquirente.

(5) **Accettazione Finale della Fornitura.** L'Accettazione finale della Fornitura avviene quando sono stati ottemperati i seguenti punti:

- si sono verificate tutte le condizioni previste per l'Accettazione Provvisoria, di cui al precedente punto;
- tutte le non conformità incluse nell'"Elenco Pendente" sono state risolte ed accettate dall'Acquirente;
- il Fornitore ha adempiuto a tutti gli altri obblighi esposti nel Contratto, che sono condizioni che precedono l'Accettazione della Fornitura.

Il Fornitore dà esplicitamente atto all'Acquirente che l'Accettazione Finale della Fornitura non esclude gli obblighi di legge del Fornitore nei confronti di eventuali Difetti Latenti, né lo esime dalle responsabilità nei casi di frode, colpa grave e grave inadempimento del Contratto.

(6) **Trasferimento del rischio.** Il rischio di perdita o di danni alla Fornitura si trasferisce dal Fornitore all'Acquirente alla data dell'Accettazione Provvisoria. Se la Fornitura o parte di essa è danneggiata, smarrita o sottratta prima dell'Accettazione Provvisoria, il Fornitore deve prontamente sostituire od integrare la stessa senza costi aggiuntivi per l'Acquirente.

(7) **Trasferimento del titolo di proprietà della Fornitura (materiali).** Il titolo di proprietà si trasferisce dal Fornitore all'Acquirente alla prima delle seguenti date:

- la data in cui è stato effettuato il pagamento per tale Fornitura; oppure
- la data di Accettazione Provvisoria della Fornitura; oppure
- la data in cui termina il Contratto per qualsiasi motivo diverso dalla conclusione per inadempimento dell'Acquirente.

Il Fornitore deve indennizzare e sostenere prontamente l'Acquirente contro tutti i reclami, richieste, cause, ipoteche o danni che sorgono da qualsiasi difetto nel titolo di proprietà della Fornitura o parte di essa. In particolare, il Fornitore deve immediatamente procurare il proscioglimento di qualsiasi ipoteca che riguardi la Fornitura o parte di essa.

(8) **Trasferimento del titolo di proprietà dei servizi.** Il trasferimento del titolo di proprietà dei servizi avverrà nel momento in cui i servizi stessi saranno stati eseguiti. Se oggetto del servizio è la fornitura di un progetto o, comunque, di un elaborato cartaceo, il passaggio del titolo avverrà alla sua approvazione da parte dell'Acquirente.

**Art. 16 – MODIFICHE ALLA FORNITURA - RECLAMI ("CLAIM")**

(1) **Modifiche richieste dal Fornitore.** Il Fornitore non deve eseguire modifiche di alcun genere alla Fornitura senza aver prima ricevuto un consenso in forma scritta dell'Acquirente. Il Fornitore, qualora ravvisasse la necessità o l'opportunità di modifiche nel progetto, dovrà notificarlo per iscritto all'Acquirente, prima dell'esecuzione dei relativi lavori, non oltre quindici (15) giorni solari dal verificarsi dell'evento che ha evidenziato la modifica a pena di decadenza di qualsiasi eccezione. Una Variante d'Ordine deve essere concordata per iscritto e controfirmata per accettazione dalle Parti. Le varianti non saranno pagate dall'Acquirente in mancanza della sua preventiva approvazione.

(2) **Modifiche richieste dall'Acquirente.** L'Acquirente ha diritto a richiedere modifiche della Fornitura a seguito di una Variante d'Ordine da concordare tra le Parti e da formalizzare al Fornitore. La Variante d'Ordine dovrà essere emessa dall'Acquirente scritta per iscritto e dovrà presentare in dettaglio l'oggetto della modifica, gli eventuali effetti sulle tempistiche, sulle Garanzie, sul Prezzo di Contratto e su qualsiasi altro aspetto contrattualmente rilevante. Un'estensione del tempo di consegna sarà riconosciuta solo in quelle circostanze in cui il cambiamento nel Fornitura influenzerà il raggiungimento di Scadenze sul percorso critico del Fornitura.

Il Fornitore deve immediatamente procedere all'esecuzione di una modifica disposta per iscritto dall'Acquirente, ancorché la corrispondente Variante d'Ordine non sia stata ancora finalizzata in tutti i suoi dettagli.

(3) **Reclami ("Claim") da parte del Fornitore.** Ogni reclamo da parte del Fornitore deve essere presentato all'Acquirente in forma scritta, entro quindici (15) giorni solari dal verificarsi dell'evento che ha provocato il reclamo stesso. Qualora il reclamo non venga presentato in forma scritta e/o entro i termini di tempo sopra indicati, tale reclamo è considerato decaduto e rinunciato in modo incondizionato ed integrale.

Ogni reclamo dovrà essere documentato con riferimento alla disposizione contrattuale sottostante al reclamo stesso, dettagliandone l'eventuale importo economico, i necessari supporti alla richiesta economica oppure all'estensione dei tempi di consegna, fermo restando che un'estensione di tempo sarà riconosciuta solo in quelle circostanze dove l'evento all'origine del reclamo influenzerà il raggiungimento di Scadenze nel percorso critico del Fornitura.

L'Acquirente deve verificare ogni reclamo presentato dal Fornitore in un periodo ragionevole e notificare al Fornitore in forma scritta il proprio riscontro.

(4) **Reclami ("Claim") da parte dell'Acquirente.** Previa notifica al Fornitore ed adeguata giustificazione con riferimento alla disposizione contrattuale sottostante al reclamo stesso, l'Acquirente ha diritto di trattenere dai pagamenti dovuti al Fornitore gli importi relativi ad eventuali reclami derivanti da parziali o totali inadempimenti da parte del Fornitore in relazione all'Ordine di Acquisto.

L'Acquirente può inoltre optare di accettare un'inadempimento, quale ad esempio un Difetto, o qualsiasi altra non conformità, a fronte di un'equa riduzione del Prezzo di Contratto in ragione del valore ridotto della Fornitura, da concordare con il Fornitore.

**Art. 17 - RIMEDI**

(1) **Obbligo del Fornitore al rimedio.** L'Acquirente ha diritto di richiedere al Fornitore il rimedio immediato ad ogni eventuale inadempimento del Fornitore, quali ad es. Difetti, o qualsiasi altra non conformità, ed il costo del rimedio dell'inadempimento sarà integralmente a carico del Fornitore.

(2) **Diritto dell'Acquirente al rimedio.** Se, dopo aver ricevuto dall'Acquirente la notifica dell'esistenza di un Difetto o di qualsiasi altra non conformità, il Fornitore non inizia tempestivamente a porvi rimedio, oppure non completa le azioni di rimedio con la necessaria diligenza e/o in un periodo ragionevole di tempo, l'Acquirente ha la facoltà, previo un preavviso al Fornitore di cinque (5) giorni lavorativi, di prendersi direttamente in carico le azioni di rimedio.

In tal caso, il Fornitore dovrà rimborsare l'Acquirente per i costi diretti sostenuti di conseguenza, compresi ragionevoli oneri di gestione.

L'assunzione di tali azioni di rimedio da parte dell'Acquirente e/o del Cliente finale non solleva il Fornitore dai propri obblighi di garanzia.

(3) **Diritto dell'Acquirente a rifiutare la Fornitura.** Se il Difetto o la non conformità sono così significative da impedire o pregiudicare l'utilizzo della Fornitura o di parte di essa per lo scopo previsto, oppure nel caso in cui, a causa del Difetto o della non conformità, il costo di esercizio e/o manutenzione della

Fornitura possano aumentare in modo significativo, l'Acquirente può rifiutare la Fornitura e reclamare la restituzione del Prezzo di Contratto.

Qualora il Cliente finale risolva il proprio contratto con l'Acquirente a causa di tali Difetti, o di altra non conformità, l'Acquirente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento del Fornitore.

#### **Art. 18 - RITARDATA CONSEGNA – PRESTAZIONI INSUFFICIENTI - PENALITÀ**

(1) Il Fornitore riconosce e prende atto che i termini di consegna previsti dall'Ordine di Acquisto devono ritenersi in ogni caso essenziali e che, in conseguenza di un qualsivoglia ritardo, l'Acquirente subirà dei danni.

(2) **Penalità per ritardata consegna.** Salvo quanto diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, nel caso in cui il Fornitore non raggiunga una Scadenza intermedia o finale per propria esclusiva responsabilità, il Fornitore stesso potrà essere soggetto al pagamento di penalità per ritardata consegna in ragione dell'entità del ritardo, secondo quanto eventualmente specificato dall'Ordine di Acquisto.

La mancata consegna e la consegna con difetto sono entrambe considerate consegna in ritardo.

(3) **Penalità per prestazioni insufficienti.** Salvo quanto diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, nel caso in cui il Fornitore non raggiunga le prestazioni concordate, il Fornitore stesso potrà essere soggetto al pagamento di penalità per prestazioni insufficienti, in ragione proporzionale, secondo quanto eventualmente specificato dall'Ordine di Acquisto.

(4) **Penalità totali massime.** Salvo quanto diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, le penalità totali massime per ritardata consegna e per prestazioni insufficienti non devono superare il venti per cento (20%) del Prezzo di Contratto. Tali penalità, ove previste, devono essere intese in aggiunta a qualsiasi diritto o rimedio previsto dalla Legge Applicabile, quali l'indennizzo per i danni subiti dall'Acquirente in relazione al ritardo nelle consegne e, in caso di grave ritardo, la risoluzione anticipata del Contratto per inadempimento, come previsto al successivo art.24.

(5) **Ritardi attribuibili all'Acquirente.** Nel caso in cui l'Accettazione Provvisoria della Fornitura sia ritardata per cause attribuibili all'Acquirente od al Cliente finale, l'Acquirente ha il diritto di richiedere al Fornitore di conservare la Fornitura a regola d'arte. In tal caso, il Fornitore lo farà a proprio rischio, fermo restando che comunque l'Acquirente rimborserà tutti i costi diretti di stoccaggio, ragionevoli e documentati. Il rimborso di tali costi costituisce l'unico indennizzo per il Fornitore derivante dal suddetto ritardo.

#### **Art. 19 - INDENNITÀ ED ASSICURAZIONI**

(1) Durante l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, il Fornitore rimarrà responsabile per le lesioni personali e i danni a cose procurati all'Acquirente e lo risarcirà per qualsiasi eventuale danno derivante da tale esecuzione, anche in conformità con quanto stabilito dalla legislazione italiana in materia di responsabilità da prodotto.

(2) Il Fornitore dovrà stipulare con primaria Compagnia assicurativa, e mantenere effettiva durante l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, una "copertura assicurativa minima" riferite alle attività oggetto del contratto (prodotti, installazioni, etc.) con riferimento al presente articolo e dovrà fornire all'Acquirente, se richiesto, il relativo "Certificato Assicurativo" nel quale si evidenzia la validità delle coperture assicurative. Per "copertura assicurativa minima" si intende, ove applicabile alla Fornitura:

a) assicurazione per Responsabilità di Terzi con un limite non inferiore a Euro 3.000.000 per evento e Euro 5.000.000 come aggregato annuale. Tale polizza inoltre dovrà comprendere le seguenti garanzie, se applicabili allo scopo di Fornitura:

- Infortuni subiti dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.
- Cessioni di lavoro in subappalto.
- Infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti.
- Danni a cose che si trovino nell'ambito dei lavori.
- Qualifica di terzi all'Acquirente ed al Cliente finale.

b) assicurazione per Responsabilità del Produttore (ove applicabile alla Fornitura oggetto dell'Ordine di Acquisto) con un limite non inferiore a Euro 1.000.000 per evento e Euro 2.000.000 come aggregato annuale; questa assicurazione deve coprire la sostituzione integrale della Fornitura ivi compresi i servizi ad essa associati (installazione etc.).

c) assicurazione per responsabilità del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente impiegato per l'installazione e le attività accessorie presso il Sito (ove applicabile alla Fornitura oggetto dell'Ordine di Acquisto) con un limite non inferiore a Euro 3.000.000 per evento e Euro 5.000.000 come aggregato annuale.

(3) Le assicurazioni sopra menzionate non potranno per alcun motivo limitare la responsabilità del Fornitore derivante dalla Legge Applicabile. Riguardo a ciò il Fornitore verrà considerato responsabile nel caso in cui il valore degli eventuali danni dovesse eccedere i massimali disposti da dette coperture assicurative e

dovrà coprire l'eventuale differenza esistente tra il valore del danno e la somma rimborsata dalla copertura assicurativa.

(4) Il presente articolo è da considerarsi in aggiunta ad ogni altro diritto o rimedio previsto dalla Legge Applicabile, incluso ogni addizionale risarcimento per eventuali danni sofferti dall'Acquirente in relazione al presente articolo.

#### **Art. 20 - FORZA MAGGIORE**

(1) Le obbligazioni del Fornitore e dell'Acquirente derivanti dall'Ordine di Acquisto e dalle CGA saranno considerate sospese nell'ipotesi in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore. Tale sospensione sarà efficace per l'intera durata di tale evento.

(2) Per "Forza Maggiore" si intende ogni evento inevitabile ed al di fuori dal controllo delle Parti, che impedisca ad una o ad entrambe le Parti di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, quali: disastri naturali, scioperi nazionali, serrate, guerre, ostilità, rivolte, embarghi, rischi nucleari.

(3) La Parte che intenda invocare la Forza Maggiore dovrà notificare tale intenzione all'altra Parte per iscritto entro i 3 giorni successivi dal verificarsi dell'evento e dovrà confermarla entro i successivi 7 giorni mediante documentazione certificata dalle competenti autorità. Entro 3 giorni dalla cessazione dell'evento di Forza Maggiore, la stessa Parte dovrà notificare all'altra Parte la fine di tale evento.

(4) La Parte impossibilitata ad eseguire le proprie obbligazioni a causa del verificarsi dei citati eventi dovrà fornire all'altra Parte la massima collaborazione per ridurre i danni conseguenti a tali eventi. Le Parti sono obbligate a compiere quanto ragionevolmente necessario per evitare o ridurre le conseguenze dell'evento di Forza Maggiore.

(5) A meno che non diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, il Fornitore non ha diritto a compenso per i costi aggiuntivi sostenuti a causa di un evento di Forza Maggiore. Inoltre, qualora il Fornitore dovesse richiedere un'estensione dei tempi di consegna in conseguenza all'evento di Forza Maggiore, il Fornitore dovrà produrre ragionevoli evidenze, che dimostrino come detto evento abbia effettivamente condizionato le possibilità di ottemperare alle scadenze intermedie e finali previste dal programma lavori concordato.

(6) Nel caso in cui l'evento si protragga per un periodo di tempo superiore ai 2 mesi, l'Acquirente si riserva il diritto di terminare l'Ordine di Acquisto, con le conseguenze di cui al successivo art. 17 (1) "Risoluzione dell'Acquirente per convenienza".

#### **Art. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

(1) Il Fornitore non potrà cedere o trasferire a terzi l'Ordine di Acquisto o alcun interesse, diritto e obbligazione derivante o collegato allo stesso. Qualsiasi tipo di cessione dell'Ordine di Acquisto effettuato dal Fornitore in violazione della menzionata condizione sarà nullo e determinerà la risoluzione dell'Ordine di Acquisto. In tale ipotesi, l'Acquirente avrà la facoltà di sospendere i pagamenti al Fornitore e richiedere il risarcimento dei danni.

(2) L'Acquirente avrà il diritto di trasferire tutto o parte dell'Ordine di Acquisto a terzi, previa comunicazione scritta e consenso da parte del Fornitore.

(3) La cessione del credito da parte del Fornitore, non è ammessa, fatto salvo il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

#### **Art. 22 - RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

(1) **Riservatezza.** Il Fornitore e il proprio personale dovranno mantenere riservata e non divulgare a terze parti l'Informazione Proprietaria, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Acquirente. Il Fornitore accetta di utilizzare l'Informazione Proprietaria solo per condurre affari con l'Acquirente, secondo le modalità contemplate nel presente articolo e ne limiterà la divulgazione unicamente al proprio personale che abbia necessità di conoscerle ai fini dell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, vincolando tale personale ai medesimi obblighi di riservatezza, previa sottoscrizione di apposito accordo, se a ciò richiesto da parte dell'Acquirente.

(2) **Informazioni non riservate.** Le Parti concordano che i precedenti obblighi del Fornitore nei confronti dell'Informazione Proprietaria non sono applicabili alle informazioni che siano di pubblico dominio prima della loro ricezione da parte del Fornitore, oppure siano già note al Fornitore, prima della rivelazione da parte dell'Acquirente.

(3) **Informazioni del Fornitore.** A meno che non diversamente specificato nell'Ordine d'Acquisto, ogni informazione rivelata dal Fornitore all'Acquirente potrà essere considerata divulgabile senza obblighi di riservatezza a carico dell'Acquirente, e l'Acquirente avrà il diritto di usare e divulgare tale informazione senza alcun compenso oltre a quello eventualmente specificato nell'Ordine di Acquisto.

(4) **Diritti di Proprietà Intellettuale.** Il Fornitore accetta di trasferire all'Acquirente senza compenso ulteriore rispetto a quello eventualmente specificato nell'Ordine di Acquisto, l'intero diritto, titolo, proprietà ed interesse, in ogni parte del mondo, relativo a tutta l'Informazione Tecnica specificamente prodotta dal Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto. Il Fornitore inoltre concorda di informare ed assistere l'Acquirente con ogni mezzo appropriato al

fine di ottenere una adeguata protezione legale in relazione all'Informazione Tecnica trasferita all'Acquirente

(5) . .  
 (6) **Publicità.** Senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, il Fornitore non dovrà scattare o pubblicare alcuna fotografia né alcuna informazione inerente il Sito di installazione, oppure l'oggetto dell'Ordine di Acquisto oppure riguardante le sue relazioni commerciali con l'Acquirente, ad eccezione di quanto richiesto dalla Legge Applicabile nel caso di ingiunzioni o disposizioni delle pubbliche autorità. In questo caso, il Fornitore dovrà informare prontamente l'Acquirente e dovrà cooperare con questo al fine di assicurare la più appropriata confidenzialità.

(7) **Trattamento dei Dati Personali Del Fornitore.** L'Acquirente dichiara che ogni dato soggetto a tutela della privacy fornito dal Fornitore in relazione all'esecuzione dell'Ordine di Acquisto verrà trattato per i soli scopi relativi all'esecuzione dello stesso Ordine di Acquisto e in conformità alla legge italiana 675/96.

### Art. 23 - SOSPENSIONE

(1) L'Acquirente può ordinare in qualsiasi momento al Fornitore di sospendere l'esecuzione della Fornitura o di parte di essa, mediante notifica scritta. Tale sospensione proseguirà per il periodo specificato nella notifica stessa.

(2) **Obblighi del Fornitore durante la sospensione.** A seguito della ricezione della notifica di sospensione, il Fornitore deve interrompere prontamente l'esecuzione della Fornitura nell'ambito specificato nella notifica di sospensione ed intraprendere tutte le altre azioni per minimizzare i costi alla sospensione stessa quali, ad esempio:

- a) non stipulare ulteriori ordini o subcontratti per materiali, servizi o impianti in relazione alla parte sospesa della Fornitura;
- b) compiere ogni sforzo per ottenere la sospensione di tutti i subcontratti e subforniture relative alla parte di Fornitura sospesa, a condizioni soddisfacenti per l'Acquirente;
- c) continuare a custodire e mantenere la Fornitura, comprese le parti oggetto della sospensione.

(3) **Diritti del Fornitore durante la sospensione.** Salvo i casi di sospensione dell'Acquirente per inadempimento del Fornitore o per Forza Maggiore, l'Acquirente deve rimborsare al Fornitore tutti i costi direttamente attribuibili alla sospensione, a condizione che gli stessi siano congrui, giustificati e documentati in forma scritta quali, ad esempio:

- a) i costi diretti sostenuti dal Fornitore e/o dai propri subappaltatori per l'immagazzinamento, la conservazione e la salvaguardia della Fornitura;
- b) gli oneri di affitto sostenuti per le attrezzature utilizzate presso il Sito di installazione, a patto che comunque l'Acquirente abbia concordato in forma scritta che l'affitto di tali attrezzature debbano continuare durante il periodo di sospensione;
- c) i costi diretti sostenuti dal Fornitore e/o dai propri subappaltatori per la smobilitazione e/o la mobilitazione del cantiere.

Il Fornitore non ha diritto ad altri pagamenti o compensi durante il periodo di sospensione o come conseguenza della sospensione.

(4) **Revoca della sospensione.** L'Acquirente potrà in ogni momento revocare in tutto o in parte la sospensione, mediante notifica al Fornitore, specificando la data effettiva della revoca. Il Fornitore, quindi, riprenderà l'esecuzione del lavoro, a partire dalla data effettiva specificata nella revoca notificata.

(5) **Rinuncia del Fornitore ai diritti di sospensione per disputa.** Salvo quanto espressamente detto nella clausola 20 (Forza Maggiore) e in questa clausola, qualsiasi sospensione del lavoro o di parte di esso da parte del Fornitore è considerata un'inadempimento intenzionale del Contratto.

### Art. 24 - RISOLUZIONE

(1) **Risoluzione per convenienza dell'Acquirente.** L'Acquirente avrà sempre il diritto di risolvere l'Ordine di Acquisto e dovrà comunicare tale decisione al Fornitore con un preavviso di 5 giorni lavorativi. In tal caso il Fornitore deve interrompere immediatamente l'esecuzione della Fornitura. L'Acquirente ha diritto di ricevere la consegna di qualsiasi parte della Fornitura già completata od iniziata prima della risoluzione e il Fornitore deve consegnare detta parte senza alcun diritto di pegno od impegno di spesa di alcun tipo. Per il periodo durante il quale tale parte di Fornitura rimarrà fisicamente presso gli stabilimenti del Fornitore, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile per la sua buona conservazione e custodia.

Una volta risolto l'Ordine di Acquisto, l'Acquirente e il Fornitore potranno negoziare eventuali spese di risoluzione (di seguito "Spese") in cui sia necessariamente incorso il Fornitore come diretta conseguenza della risoluzione. Tali spese dovranno essere congrue, giustificate e documentate e dovranno essere considerate come unica e finale compensazione dovuta al Fornitore a seguito della risoluzione.

(2) **Risoluzione per inadempimento del Fornitore.** Nel caso in cui il Fornitore sia gravemente inadempiente rispetto ai suoi obblighi derivanti dall'Ordine di

Acquisto e dalle presenti CGA secondo quanto previsto al riguardo dalla legislazione vigente ad esempio, ma non limitatamente:

- a) il Fornitore abbia subappaltato in tutto o qualsiasi parte della Fornitura senza il preventivo consenso dell'Acquirente; oppure
- b) il Fornitore abbia sospeso autonomamente la realizzazione della Fornitura o parte di essa; oppure
- c) nonostante precedenti diffide scritte da parte dell'Acquirente, il Fornitore non esegua la Fornitura secondo Contratto (ad esempio: Fornitura con gravi Difetti o non conformità alle specifiche; inadempimento della Legge Applicabile in materia di sicurezza e legislazione sul lavoro, di cui al precedente art. 7; grave ritardo nella Fornitura);

L'Acquirente potrà dare un preavviso di sette (7) giorni lavorativi, per notificare al Fornitore le proprie intenzioni di procedere secondo le disposizioni di questa clausola.

Allo scadere di tale termine, se il Fornitore non ha iniziato a porre rimedio alle inadempienze impegnandosi a sanarle entro un ragionevole e predeterminato periodo di tempo, l'Acquirente ha facoltà di risolvere tutto o in parte l'Ordine di Acquisto per inadempimento del Fornitore, senza pregiudizi nei confronti di qualsiasi altro rimedio previsto dal Contratto e senza il pagamento di alcuna Spesa di risoluzione, ad eccezione del materiale che dovesse essere spedito ed accettato ed i servizi completati entro un ragionevole periodo di tempo dopo tale risoluzione. Il Fornitore dovrà interrompere immediatamente l'esecuzione della Fornitura risolta e continuare ad eseguire l'Ordine di Acquisto per le eventuali parti non soggette alla risoluzione.

Con tale risoluzione, l'Acquirente ha facoltà di completare autonomamente la Fornitura, impiegando a tal fine qualsiasi altro appaltatore.

(3) **Risoluzione per fallimento o insolvenza del Fornitore.** In caso di procedimento di fallimento o di insolvenza nei riguardi del Fornitore, l'Acquirente avrà la facoltà, previa notifica di risoluzione, di risolvere tutto o in parte l'Ordine di Acquisto senza il pagamento di alcuna Spesa di risoluzione, ad eccezione del materiale che dovesse essere spedito ed accettato ed i servizi completati, entro un ragionevole periodo di tempo dopo tale risoluzione.

(4) **Pagamenti in caso di risoluzione per inadempimento, fallimento o insolvenza del Fornitore.** L'Acquirente non è tenuto all'esecuzione di ulteriori pagamenti al Fornitore sino a quando non saranno stati accertati tutti i costi e le spese che l'Acquirente dovrà sostenere per il completamento della Fornitura; tali costi e spese potranno comprendere, a seconda della fattispecie all'origine della risoluzione:

- a) gli oneri in cui l'Acquirente incorrerà per ripristinare la Fornitura qualora essa non rispetti le condizioni del Contratto;
- b) gli oneri in cui l'Acquirente incorrerà a causa del ritardo causato dal Fornitore perché non ha completato la Fornitura nei termini previsti;
- c) penalità e altri oneri dovuti al Cliente finale o a terze parti, a seguito della predetta risoluzione.

Se gli oneri complessivi di completamento sommati alle cifre totali già pagate al Fornitore prima della data della risoluzione superano il Prezzo di Contratto, il Fornitore dovrà restituire all'Acquirente la cifra in eccedenza. Se gli oneri complessivi di completamento sommati alle cifre totali già pagate al Fornitore prima della data della risoluzione sono inferiori al Prezzo di Contratto, l'Acquirente dovrà pagare al Fornitore la differenza.

(5) Il presente articolo deve essere inteso in aggiunta a qualsiasi altro diritto e rimedio garantito dalla Legge Applicabile, incluso il risarcimento per qualsiasi danno documentato eventualmente sofferto dall'Acquirente in relazione al presente articolo.

### Art. 25 – RINUNCIA

(1) Non è possibile rinunciare ad alcuno dei diritti derivanti dalla violazione di queste CGA, eccetto il caso in cui tale rinuncia abbia una giusta causa e venga fatta per iscritto e sottoscritta dalla parte da ciò danneggiata.

(2) Nessuna rinuncia di una delle Parti all'esecuzione della sopra menzionata disposizione sarà interpretata come rinuncia al diritto di far rispettare tale disposizione.

### Art. 26 - NOTIFICHE, CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

(1) Le notifiche e ogni altra comunicazione tra le Parti dovranno avvenire in italiano e saranno considerate valide se trasmesse per iscritto all'altra Parte all'indirizzo indicato nell'Ordine di Acquisto, oppure agli indirizzi mail che saranno successivamente convenuti.

(2) Tutta la corrispondenza commerciale dovrà indicare il numero dell'Ordine di Acquisto e sarà indirizzata come indicato nell'Ordine di Acquisto.

### Art. 27 - LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

L'Ordine di Acquisto e queste CGA saranno disciplinati, eseguiti ed interpretati in conformità con la legge italiana.

In caso di controversie, si intende eletto dall'Acquirente e dal Fornitore il domicilio di Milano e riconosciuta la competenza del foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto

Il .....

**Il Fornitore**

.....

- Art. 14 (Termini di pagamento)
- Art. 15 (Termini di consegna della fornitura – Accettazione Provvisoria della Fornitura – Accettazione Finale della Fornitura – Trasferimento del rischio– Trasferimento del titolo di proprietà)
- Art. 18 (Ritardata consegna – Prestazioni insufficienti - Penalità)
- Art. 27 (Legge Applicabile - Foro competente)

I  
F

**Il Fornitore**

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt.1341-1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver attentamente preso visione e di approvare espressamente i seguenti articoli contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto:

- Art. 1 (Definizioni)
- Art. 3 (Accettazione dell'Ordine di Acquisto)
- Art. 4 (Programmazione , organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori)
- Art. 7 (Conformità a leggi e procedure – Personale – Codice etico )
- Art. 11(Garanzie del Fornitore)
- Art. 12(Garanzie sulla Fornitura)
- Art. 13(Prezzi)

## Allegato alle Condizioni Generali di Acquisto MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 CODICE ETICO

### INDICE

1. Premessa
2. I destinatari del Codice Etico
3. Principi e regole di condotta
  - 3.1 Rispetto della legge, dei regolamenti e dei principi etici
  - 3.2 Qualità – Integrità
  - 3.3 Tutela della persona e della dignità umana
  - 3.4 Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
  - 3.5 I rapporti con la Pubblica Amministrazione
  - 3.6 Le relazioni con i clienti
  - 3.7 La gestione di omaggi e regalie
  - 3.8 I rapporti con i Fornitori
  - 3.9 Attività di comunicazione, promozione e sponsorizzazioni
  - 3.10 Rispetto della concorrenza e tutela del mercato
  - 3.11 Gestione dei flussi finanziari e delle operazioni societarie
  - 3.12 Tutela della proprietà industriale
  - 3.13 Utilizzo di tecnologie, del sistema informatico, tutela della riservatezza e del diritto d'autore
  - 3.14 Tutela dell'ambiente
  - 3.15 Conflitto d'interessi
  - 3.16 Collaborazione con gli organi di giustizia
  - 3.17 Osservanza delle disposizioni delle Autorità pubbliche di vigilanza
4. Modalità di attuazione e programma di vigilanza
  - 4.1 Diffusione, comunicazione ed efficacia del Codice Etico
  - 4.2 Obblighi per i dipendenti
  - 4.3 Obblighi per i collaboratori
  - 4.4 Obblighi per i soggetti terzi
  - 4.5 Controlli interni
  - 4.6 Organismo di Vigilanza
  - 4.7 Sanzioni
5. Disposizioni finali
  - 5.1 Conflitto con il Codice
  - 5.2 Modifiche al Codice

### 1. Premessa

La ricerca e l'innovazione tecnologica rappresentano per Swisslog Italia SpA le premesse fondamentali per poter sviluppare il proprio business dedicato a fornire soluzioni automatizzate in diversi settori, sia industriali che ospedalieri.

Swisslog Italia Spa è consapevole che un sano, solido e duraturo sviluppo aziendale deve necessariamente fondarsi su principi chiari e condivisi che devono permeare l'attività quotidiana di tutti coloro che lavorano e spendono il nome della Società.

A conferma di ciò, oltre al Code of Conduct già adottato a livello di Gruppo, Swisslog Italia Spa predispone e diffonde il presente Codice Etico, al fine di ribadire quali sono i valori principali sui quali continuare a far crescere la Società.

### 2. I destinatari del Codice Etico

Il Codice Etico adottato da Swisslog Italia Spa è destinato ad una pluralità di soggetti:

- a) agli organi sociali ed ai loro componenti;

b) ai dirigenti, ai dipendenti, ai prestatori di lavoro, anche temporaneo, senza alcuna eccezione;

c) ai consulenti, ai collaboratori a qualunque titolo, ai procuratori ed a qualsiasi altro soggetto, anche esterno, che possa agire in nome e per conto delle Società. Si precisa che tutti i Destinatari del presente Codice, come sopra individuati, sono tenuti ad apprendere i contenuti e a rispettarne i precetti secondo le modalità di seguito previste.

Il Codice deve essere innanzitutto conosciuto e a tal fine Swisslog Italia Spa si fa carico della sua diffusione, all'interno e all'esterno della Società, garantendo che venga consegnato o messo a disposizione di tutti i destinatari.

Alla luce dell'importanza che tale Codice rappresenta per la Società, si evidenzia come il rispetto, da parte di tutti i Destinatari, dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice, siano un requisito imprescindibile per ogni rapporto di proficua collaborazione con Swisslog Italia Spa.

### 3. Principi e regole di condotta

#### 3.1 Rispetto della legge, dei regolamenti e dei principi etici

Tutti i soggetti (dirigenti, dipendenti, collaboratori, professionisti, consulenti) che a qualsiasi titolo agiscono per conto di Swisslog Italia Spa si obbligano a tenere comportamenti corretti e trasparenti nell'esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei principi etici adottati dalla Società.

Conseguentemente Swisslog Italia Spa condanna fin da ora qualsiasi condotta che venga posta in essere in contrasto con quanto previsto dalla legge o dal presente Codice.

#### 3.2 Qualità - Integrità

I prodotti ed i servizi offerti da Swisslog Italia Spa devono sempre essere orientati ai migliori standard qualitativi, quale sinonimo di garanzia ed affidabilità della Società.

La qualità, unitamente ai valori di integrità ed onestà, sono i criteri guida che Swisslog Italia Spa riconosce quali presupposti per la propria crescita.

La Società pretende la massima attenzione a tali valori, in modo da conservare la credibilità e la reputazione che Swisslog Italia Spa si è creata negli anni sul mercato.

#### 3.3 Tutela della persona e della dignità umana

Swisslog Italia Spa crede nell'importanza di tutelare, salvaguardare e stimolare ogni persona, quale elemento fondante della crescita aziendale.

A tal fine, Swisslog Italia Spa si impegna a garantire un ambiente di lavoro in grado di tutelare e valorizzare ogni singola persona nell'ambito delle rispettive competenze.

Conseguentemente, nell'ambito di selezione e assunzione del personale, Swisslog Italia Spa rispetta tutte le normative vigenti, anche in tema di impiego di lavoratori stranieri, e vieta qualsiasi condotta discriminatoria, diretta o indiretta, fondata su ragioni di carattere sindacale, politico, religioso, razziale, di lingua o di sesso, riconoscendo l'assoluto valore dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.

Nei rapporti con l'esterno tale principio comporta il diniego di instaurare trattative o conferire incarichi che siano contrari ai principi fondamentali alla base del rispetto della dignità umana e nell'impegno a non collaborare con partner, anche internazionali, che violino le garanzie primarie di ogni lavoratore, con particolare

rispetto allo sfruttamento del lavoro minorile e all'impiego di lavoratori irregolari.

In virtù di tali principi, Swisslog Italia Spa ribadisce come le assunzioni e gli avanzamenti di carriera debbano essere fondati esclusivamente sul merito, sulla competenza, sulla capacità professionale e sulla corrispondenza tra i profili richiesti e le caratteristiche della persona, in coerenza con le procedure definite.

### **3.4 Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori costituisce un obiettivo prioritario per Swisslog Italia Spa in merito al quale investe quotidianamente e costantemente in termini di risorse organizzative, personali ed economiche.

La tutela del lavoro trova nella prevenzione degli infortuni e delle malattie un'applicazione dei principi generali sanciti dagli articoli 4, 32 e 35 della Costituzione.

Swisslog Italia Spa assicura che gli incarichi attribuiti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, a consulenti esterni o ai singoli responsabili aziendali, vengano effettuati esclusivamente in base a comprovate ed adeguate competenze ed esperienze in materia.

Nell'esercizio delle proprie attività, la Società garantisce il rispetto delle normative in materia di sicurezza, pretendendo il medesimo impegno da parte di tutti coloro che sono coinvolti nella gestione di eventuali appalti interni e/o esterni.

Pertanto, in una costante ottica di prevenzione dei rischi, Swisslog Italia Spa si impegna a consolidare e a diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale.

A tal fine, la Società si ispira ai seguenti principi:

- combattere i rischi alla fonte e valutare quelli che non possono essere evitati;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare adeguatamente la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che tenga conto ed integri l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- riconoscere priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- investire in ricerca per il mantenimento dei massimi standard di sicurezza.

### **3.5 I rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Alla luce dell'attività svolta, Swisslog Italia Spa intrattiene frequenti rapporti con enti pubblici e con la Pubblica Amministrazione in generale.

Tutti i rapporti con gli enti pubblici e con la Pubblica Amministrazione, di carattere istituzionale, politico o commerciale, devono essere intrattenuti in base ai principi di trasparenza, correttezza, onestà ed integrità.

Swisslog Italia Spa individua in maniera chiara e precisa i soggetti che hanno il potere di interfacciarsi con gli enti pubblici e con la Pubblica Amministrazione, delineandone i limiti e le funzioni e ribadisce come questi ultimi non devono per nessuna ragione cercare di influenzare illecitamente le decisioni, né tenere comportamenti sconvenienti, quali l'offerta di denaro o di altra utilità che possano alterare l'imparzialità di giudizio della Pubblica Amministrazione.

Il predetto divieto trova applicazione anche nell'ipotesi di offerta di denaro o altra utilità a favore di soggetti segnalati dalla Pubblica Amministrazione.

Le persone incaricate da Swisslog Italia Spa per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'invio di documentazione e/o dichiarazioni, per la richiesta di autorizzazioni, per la partecipazione a gare d'appalto, etc. devono rispettare i principi di trasparenza e onestà e verificare che le informazioni rese con qualunque modalità e a qualunque titolo siano rispondenti al vero e corrette. Nell'ipotesi in cui la Società ottenga contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dell'Unione Europea, dello Stato o da altro Ente Pubblico, anche se di modico valore e/o importo, garantisce che vengano utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

Swisslog Italia Spa vieta e condanna qualsiasi condotta tesa a presentare istanze o richieste contenenti dichiarazioni non veritiere, alterate, falsificate o incomplete, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero di ottenere indebitamente concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

### **3.6 Le relazioni con i Clienti**

Swisslog Italia Spa persegue l'obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti, attraverso le proprie competenze e le proprie professionalità. Al fine di creare un rapporto di fiducia con i propri clienti, Swisslog Italia Spa raccomanda di trasmettere informazioni commerciali vere, trasparenti e complete, in modo che i clienti abbiano la massima consapevolezza della trattativa in corso.

Swisslog Italia Spa vieta qualsiasi condotta volta esclusivamente a condizionare illecitamente la volontà dei clienti durante la fase delle trattative commerciali quali l'offerta di denaro o di altra utilità, anche indiretta. Il predetto divieto trova applicazione anche nell'ipotesi di offerta di denaro o altra utilità a favore di soggetti segnalati dal cliente o a questi legati.

### **3.7 La gestione di omaggi e regalie**

Swisslog Italia Spa vieta qualsiasi condotta che possa comportare un illecito condizionamento del servizio ricevuto o reso ed impone di non effettuare e non accettare regali o omaggi che abbiano un valore superiore ad euro 50,00 e comunque di non eccedere la normale prassi commerciale e di tenere sempre in considerazione il tenore di vita del donatore e del destinatario.

Non è pertanto ammessa alcuna forma di regalo, di cortesia, o di favore, rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi fase dell'attività commerciale e tale principio – che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine – concerne sia i regali promessi od offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio, o di cortesia, o di favore.

### **3.8 I rapporti con i Fornitori**

Swisslog Italia Spa seleziona i propri fornitori con la massima attenzione e serietà, pretendendo da essi il rispetto dei propri valori di affidabilità, correttezza, qualità ed integrità.

I fornitori di Swisslog Italia Spa devono garantire la provenienza dei propri prodotti ed il rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento alla tutela della sicurezza del lavoro, alla tutela del lavoro regolare, alla tutela di titoli di proprietà industriale ed alla tutela ambientale.

### **3.9 Attività di promozione, comunicazione e sponsorizzazioni**

Ogni attività di promozione e comunicazione svolta dalla Società è finalizzata alla diffusione di un'immagine sul mercato che si caratterizzi per l'affidabilità dei propri prodotti e per l'integrità nella conduzione della propria attività.

In tale ottica, ogni informazione o comunicazione fornita ai media deve essere rispettosa dell'onore e della riservatezza delle persone e può essere divulgata solamente dai soggetti all'uopo autorizzati.

Swisslog Italia Spa può fornire contributi e sponsorizzazioni per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, nel rispetto della legge, delle procedure e dei principi etici contabili contenuti nel presente Codice, dandone adeguata pubblicità.

Le sponsorizzazioni e i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, politico, culturale sportivo e artistico e possono essere finalizzati anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse aziendale.

Swisslog Italia Spa vieta qualsiasi iniziativa finalizzata esclusivamente ad ottenere un trattamento di favore in contrasto con i principi del presente Codice.

### **3.10 Rispetto della concorrenza e tutela del mercato**

Swisslog Italia Spa crede che solo la qualità e l'affidabilità dei propri prodotti e dei propri servizi possano consolidare la propria immagine sul mercato.

Conseguentemente la Società rispetta ogni forma di lecita concorrenza e vieta qualsiasi condotta di concorrenza sleale.

Nello spirito di quanto sancito dall'art. 41 della Costituzione, per Swisslog Italia Spa è fondamentale che il mercato si caratterizzi in modo corretto e leale per tutti gli operatori industriali in quanto solo l'effettiva libertà di mercato garantisce l'opportunità di partecipazione e di affermazione tramite meriti e prodotti di qualità.

### **3.11 Gestione dei flussi finanziari e delle operazioni societarie**

Swisslog Italia Spa garantisce l'applicazione dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità anche in riferimento alla gestione dei flussi finanziari.

A tal fine, ogni operazione e ogni attività deve essere lecita, autorizzata, coerente, documentata e verificabile, in conformità a quanto previsto dalle procedure aziendali.

Il principio di trasparenza applicato alla gestione finanziaria comporta che la necessità di poter ricostruire e verificare l'operato altrui, nel rispetto dei principi di segregazione di ruoli e di tracciabilità.

Swisslog Italia Spa rispetta tutte le procedure contabili e finanziarie per evitare irregolarità, illegittimità e violazioni delle normative specifiche, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di riciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro o beni di dubbia provenienza. I principi di trasparenza e veridicità si estrinsecano anche nel dovere di diffondere informazioni veritiere, complete, trasparenti e comprensibili, in modo da permettere ai destinatari di assumere decisioni consapevoli. Conseguentemente, la Società vieta, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di esporre fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero di omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando eventualmente un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

### **3.12 Tutela della proprietà industriale**

Swisslog Italia Spa investe costantemente nella ricerca e nell'innovazione tecnologica.

Conseguentemente, la Società presta la massima attenzione alla tutela di titoli di proprietà industriale, impegnandosi a verificare ed attuare nuovi progetti nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Swisslog Italia Spa richiede la medesima attenzione anche da parte dei propri fornitori.

### **3.13 Utilizzo di tecnologie, del sistema informatico, tutela della riservatezza e del diritto d'autore**

Swisslog Italia spa garantisce che l'utilizzo di tecnologie e del sistema informativo avvenga nel pieno rispetto della dignità della persona e della tutela alla riservatezza.

La Società vieta qualsiasi uso della rete informatica che non sia finalizzato all'utilità sociale e che non sia rispettoso delle persone, della loro dignità e del contesto ambientale e lavorativo in cui vivono.

Swisslog Italia Spa considera la riservatezza quale elemento fondamentale nel rapporto di fiducia con i clienti e ribadisce come tutti i dipendenti ed i collaboratori siano tenuti ad osservare la massima riservatezza su dati, anche sensibili, ricerche, informazioni, documenti, studi, iniziative, progetti, etc. conosciuti nello svolgimento della propria attività.

Tutte le informazioni, in particolare quelle apprese nell'ambito delle attività svolte per i clienti, debbono considerarsi riservate e non possono essere divulgate a terzi, né utilizzate per ottenere vantaggi, diretti o indiretti.

A tale principio i dipendenti e/o collaboratori sono tenuti ad attenersi rigorosamente, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, comunque intervenuto, nei limiti temporali fissati dalla legge o dal contratto.

La Società pone in atto le misure per tutelare le informazioni gestite ed evitare che esse siano accessibili a personale non autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e sue eventuali modifiche.

La società vieta l'utilizzo di software scaricati o comunque non dotati di regolare licenza, ed il download o il copiare file o programmi in violazione del diritto d'autore.

Swisslog Italia Spa si impegna a porre in essere tutti gli strumenti necessari per la segnalazione di eventuali anomalie, accessi a siti vietati o non autorizzati o altri comportamenti in violazione del diritto d'autore.

### **3.14 Tutela dell'ambiente**

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della Costituzione, Swisslog Italia Spa rispetta le norme previste a tutela dell'ambiente, con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006.

La tutela ambientale rappresenta per la Società un criterio importante da considerare per la scelta delle tecnologie, dei programmi e delle strategie aziendali, prevenendo l'inquinamento in ogni sua forma.

### **3.15 Conflitto d'interessi.**

Swisslog Italia Spa raccomanda di evitare attività o situazioni che comportino o possano comportare, anche solo potenzialmente, un conflitto fra gli interessi individuali, o di terzi, e quelli della Società.

Nell'ipotesi in cui siano individuate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, sia interne che esterne all'attività aziendale, ciascun soggetto coinvolto è tenuto a comunicarlo immediatamente alla Società ed il soggetto in conflitto dovrà astenersi.

### **3.16 Collaborazione con gli Organi della Giustizia**

Swisslog Italia Spa riconosce il dovere di collaborare con la massima trasparenza con gli organi di giustizia, riscontrando eventuali richieste con dichiarazioni vere e complete, fornendo tutte le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti.

### **3.17 Osservanza delle disposizioni delle Autorità pubbliche di vigilanza**

Swisslog Italia Spa si attiene scrupolosamente alle disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni o Autorità pubbliche di Vigilanza per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività.

Nell'ipotesi in cui sia necessario inviare dichiarazioni o documentazione nell'ambito delle istruttorie intercorrenti con Istituzioni e/o Autorità pubbliche di Vigilanza, Swisslog Italia Spa si atterrà al rispetto dei principi di veridicità, completezza e trasparenza.

## **4. Modalità di attuazione e programma di vigilanza**

### **4.1 Diffusione, comunicazione ed efficacia del Codice Etico**

Swisslog Italia Spa si impegna a diffondere, attraverso le modalità ritenute più idonee, il presente Codice Etico, portandolo a conoscenza di tutti i Destinatari, come sopra individuati.

Per quanto riguarda i soggetti interni alla Società, verranno svolte attività di comunicazione e formazione dedicate, mentre per quanto riguarda i soggetti esterni destinatari del presente Codice, Swisslog Italia Spa si impegna ad introdurre specifiche clausole contrattuali e/o ad ottenere dichiarazioni sottoscritte che formalizzino la consegna, la presa visione, l'adesione ed il rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico.

### **4.2 Obblighi per i dipendenti**

Ogni dipendente di Swisslog Italia Spa deve conoscere le disposizioni contenute nel presente Codice, nonché le leggi e le procedure interne che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione e che costituiscono parte integrante della prestazione lavorativa di ciascuno.

Chiunque abbia notizia di presunte condotte illecite è tenuto a comunicarlo ai propri superiori, ovvero all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile Risorse Umane.

Tutti i dipendenti di Swisslog Italia Spa hanno altresì l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari a quanto previsto dalle normative vigenti, dal presente Codice, dalla procedure interne e dal Modello Organizzativo adottato dalla Società;

- rivolgersi ai propri superiori, ovvero all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile Risorse Umane, per i necessari chiarimenti sulle modalità applicative del Codice o delle normative di riferimento.

Tutti i dirigenti e responsabili di funzione hanno inoltre, l'obbligo di:

- curare l'osservanza del Codice da parte dei soggetti sottoposti direttamente o indirettamente alla loro responsabilità;

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri sottoposti;
- riferire tempestivamente al Responsabile Risorse Umane ovvero all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni o esigenze da parte dei propri sottoposti.

Il rispetto del Codice Etico costituisce parte integrante del contratto di lavoro subordinato, in essere e da stipulare, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e, come tale, ogni sua violazione sarà perseguita e sanzionata dalla Società nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi CCNL applicabili e dall'art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

### **4.3 Obblighi per i collaboratori**

I collaboratori, i consulenti ed i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore di Swisslog Italia Spa, devono conoscere e sottoscrivere l'adesione ai principi ed alle regole previste dal presente Codice Etico, quale elemento essenziale della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra l'azienda e tali soggetti.

Le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi ed eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi di specifiche disposizioni del Codice Etico, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte delle Società dai rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

### **4.4 Obblighi per i soggetti terzi**

Tutti coloro che, agendo in nome o per conto di Swisslog Italia Spa, entrano in contatto con soggetti terzi, devono informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal presente Codice Etico, richiedendo l'adesione ed il rispetto.

A tal fine, nei contratti con i terzi, la Società prevede l'introduzione di apposite clausole contrattuali e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte a formalizzare l'impegno al rispetto del Codice Etico adottato.

In caso di rifiuto da parte dei terzi destinatari, ogni soggetto è tenuto a comunicarlo ai propri responsabili e all'Organismo di Vigilanza.

### **4.5 Controlli interni**

Swisslog Italia Spa promuove l'esercizio del controllo interno quale pratica virtuosa che contribuisce in maniera significativa al miglioramento dell'efficienza aziendale.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti adottati dalla Società allo scopo di gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

### **4.6 Organismo di Vigilanza**

Ai sensi degli art. 6 del D.Lgs. 231/01, Swisslog Italia Spa ha nominato un Organismo di Vigilanza al quale spetta il controllo sull'adeguatezza, l'efficacia e l'idoneità del Modello Organizzativo adottato dalla Società in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01, di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante.

### **4.7 Sanzioni**

In caso di violazioni del Codice Etico, Swisslog Italia Spa adotta, nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove espressamente previsto, provvedimenti disciplinari, nel rispetto della legge e delle vigenti previsioni, che possono giungere sino all'allontanamento dalla Società dei responsabili medesimi, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati dalle violazioni.

L'inosservanza delle norme del Codice Etico da parte di membri degli organi sociali può comportare l'adozione, da parte degli organi sociali competenti, delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

Le violazioni delle norme del Codice da parte del personale dipendente costituiscono un inadempimento delle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare.

Le violazioni commesse da fornitori e collaboratori esterni saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi contrattuali, salvo più rilevanti violazioni di legge.

## **5. Disposizioni finali**

### **5.1 Conflitto con il Codice**

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

### **5.2 Modifiche al Codice**

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il presente Codice è - almeno annualmente - fatto oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organo di Vigilanza.

**Dichiarazione di presa visione e accettazione**

Io \_\_\_\_\_ sottoscritto,  
\_\_\_\_\_ dichiaro di  
aver ricevuto e letto la mia copia personale del presente Codice Etico.

Io sottoscritto dichiaro, inoltre di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole di condotta contenute nel presente Codice.

Io sottoscritto dichiaro, da ultimo, di conformare il mio comportamento alle regole espresse nel presente Codice, riconoscendo le responsabilità connesse alla violazione di tali regole.

Firmato:

\_\_\_\_\_  
Nome e Cognome

\_\_\_\_\_  
Data